

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6125 del 03/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 intestata a C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6328 del 03/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tre DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 intestata a C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59. C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa con sede legale in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 5/7 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/2015, con Atto Prot. Com.le 13180, così come aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2141 del 11/05/2020 e con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1635 del 07/04/2021;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 10/08/2021, acquisita al Prot. Com.le 10578 e da Arpae al PG/2021/127051 del 13/08/2021, da **C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa** nella persona del legale rappresentante, con sede legale in Comune di Gatteo, Via L. Pirandello n. 5/7, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 16/09/2021 Prot. Com.le 11958, acquisita da Arpae al PG/2021/142887, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Tenuto conto che in data 20/10/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 13873 e da Arpae al PG/2021/161466;

Atteso che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 15287 del 18/11/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/177654, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue: *“In riferimento alla richiesta di modifica sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata dalla Ditta di cui all'oggetto, si prende atto, senza nulla eccepire, delle conclusioni contenute nella valutazione di impatto acustico, redatto da tecnico abilitato, con la quale dichiara ed assevera che “sul punto ricettore R1 vengono rispettati i valori limiti assoluti e i limiti differenziali diurni e notturni”.*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 02/12/2021, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha proposto la sostituzione integrale del vigente Allegato A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 ad oggetto "*D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59. C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa con sede legale in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 5/7 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290*", rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/2015 con Atto Prot. Com.le 13180 e successivamente aggiornata, come segue:

- il vigente ALLEGATO A è sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015** ad oggetto "*D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59. C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa con sede legale in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 5/7 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290*", rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/2015 con Atto Prot. Com.le 13180 e successivamente aggiornata, **come segue**:
 - **il vigente ALLEGATO A è sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2906 del 21/10/15 prot. n. 90836, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/15 prot. 13180, successivamente aggiornata con determinazione DET-AMB-2020-2141 del 11/05/2020 del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 6217 in data 13/05/2020 e con determinazione DET-AMB-2021-1635 del 07/04/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 4351 in data 10/04/2021.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto la Ditta richiede come modifica la sostituzione dell'attuale sistema di abbattimento (filtro a coalescenza, scrubber e filtro a carboni attivi) della emissione E1 "Sala cottura (forno e friggitrice linea 1 e forno e friggitrice linea 2) - Sala cottura wurstel (n. 4 forni elettrici)" con un nuovo sistema di abbattimento scrubber a doppio stadio con lavaggio meccanico e chimico (acido-basico).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/150098 del 29/09/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria della modifica richiesta dalla Ditta.

Con nota PG/2021/150105 del 29/09/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, visto il contesto residenziale dello stabilimento, ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa la modifica comunicata dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2021/175781 del 15/11/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

"Descrizione del ciclo produttivo e impianto di abbattimento - Il processo interessato dalle modifiche è quello di cottura e frittura delle carni. Questa attività genera sostanze odorogene di natura organica, quali aldeidi, chetoni ed altri composti organici. La ditta è stata già oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini per odori molesti provenienti dall'emissione che convoglia i fumi di cottura e frittura carni. L'impianto attualmente è provvisto di filtro a coalescenza, [scrubber] e carboni attivi, ma vista la natura oleosa dell'effluente che si genera, il sistema tende ad impaccarsi; i carboni attivi, come noto, perdono

rapidamente efficienza nel trattenere composti organici, risentendo molto dell'umidità nell'effluente gassoso ed è dunque difficile controllarne le performance: tutto ciò comporta una cattiva aspirazione sulla linea di cottura ed una difficile manutenzione.

Il nuovo impianto di abbattimento è costituito da 2 torri di lavaggio con corpi di riempimento, nella prima delle quali l'aria viene trattata con un agente ossidante, acido solforico, mentre nella seconda si esegue un lavaggio dell'aria con un reagente per la neutralizzazione dei fumi, idrossido di sodio. Le emissioni sono dotate di un sistema di monitoraggio in continuo con rilievo dei seguenti parametri: pH del lavaggio acido, pH del lavaggio basico, redox delle soluzioni e livello dell'acqua all'interno della torre. ...omissis...

Il CRIAER non prevede limiti alle emissioni per questo tipo di lavorazione, ma raccomanda il trattamento dei fumi che si generano in queste attività, con sistemi capaci di abbattere la carica odorigena; così pure la D.G.R. 2236/09 [Allegato 4.19 punto 6.] "Gli effluenti provenienti dalle operazioni di affumicamento, essiccazione e cottura carni devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene".

L'emissione E1 è stata già autorizzata alle condizioni e limiti sotto riportati, adottando valori che sono comunque in linea con i limiti per le aldeidi (classe II punto 4 Tabella D dell'allegato 1 degli allegati alla parte V del D.Lgs. 152/06).

Quadro emissioni e valori limite

Emissione E1	forno di cottura/frittura
Portata (Nmc/h)	20.000
Sezione (mq)	0.785
Altezza del suolo (m)	12
Frequenza	16 h/g
Temperatura (°C)	35
Sistema di abbattimento	ad umido/doppio stadio
Aldeidi come HCOH (mg/Nmc)	5
COT (mg/Nmc)	20

Si riporta quanto previsto dal CRIAER sul sistema di abbattimento.

4.1.21 - COTTURA DI PRODOTTI VARI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE

a) I sottoprodotti e gli scarti di lavorazione devono essere sistemati in contenitori e/o in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;

b) I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione.

L'allegato 3 riporta queste caratteristiche per l'impianto:

3.4.2 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO TIPO "VENTURI"

Velocità dell'effluente gassoso nella sezione di gola: 30 - 60 m/s

Portata di liquido di lavaggio per ogni m³/s di portata di effluente gassoso: 0,0007- 0,0027 m³/s

Tempo di contatto: 0,4 - 0,6 s

Tipo e quantitativo di liquido di lavaggio: Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle caratteristiche degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

3.4.4 - IMPIANTI DI ABBATTIMENTO A CORPI DI RIEMPIMENTO

Altezza del riempimento: > 1 m

Portata del liquido di lavaggio per ogni m³/s di portata di effluente gassoso: 0,0008-0,01 m³/s

Tempo di contatto: 0,4 - 0,6 s

Velocità dell'effluente gassoso nel letto: 2 - 3 m/s

Tipo e quantitativo di liquido di lavaggio: Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle caratteristiche degli inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

Sistema di captazione di particelle di liquido: Specifico e variabile in relazione ai quantitativi e alle dimensioni delle particelle del liquido di lavaggio.

Perdite di carico totale: 50 - 180 mm H₂O 0,5 - 1,8 kPa

La prima torre rispetta le condizioni previste dal CRIAER:

- materiale di riempimento è costituito da anelli in polipropilene
- altezza del riempimento 2,2 m **quindi >1m**
- sezione 3,8 m²
- portata 0,0025 (m³/h per ogni m³ di effluente gassoso) quindi 0.112 m³/s > **0.01m³/s**
- tipo e quantitativo di lavaggio H₂SO₄, 130 m³/h
- tempo di contatto 1,5 s > **0,6 s**
- velocità 1,5 m/s < **2 m/s**
- separatore di gocce lamellare a labirinto
- perdite di carico 0,48 kPa quindi in linea con **0,5 kPa.**

La seconda torre rispetta le condizioni previste dal CRIAER:

- materiale di riempimento è costituito da anelli in polipropilene
- altezza del riempimento 5,5 m **quindi >1m**
- sezione 6,1 m²
- portata 0,009 m³/h per ogni m³ di effluente gassoso
- tipo e quantitativo di lavaggio NaOH, 180 m³/h
- tempo di contatto 6 s > **0,6 s**
- velocità 0,9 m/s < **2 m/s**
- separatore di gocce lamellare a labirinto
- perdite di carico 0,55 kPa in linea con **0,5 kPa.**

Conclusioni - L'impianto è adeguato e più performante di quanto richiesto dalla normativa, poiché consente tempi di contatto prolungato tra l'agente ossidante e il flusso gassoso, pertanto non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni sopra indicate. Si propone di inserire una specifica prescrizione in base alla quale, a fronte di segnalazioni di emissione di odori verso le pertinenze esterne alla ditta da parte di cittadini, codesta SAC possa procedere a riesaminare l'autorizzazione per imporre l'adozione di ulteriori sistemi di abbattimento odori che possano risolvere le problematiche lamentate".

Con nota prot. n. 2021/00331456/P del 30/11/2021, acquisita al protocollo PG/2021/184012 del 30/11/2021, ha espresso il seguente parere favorevole:

"In riscontro alla richiesta di parere pervenuta con Prot. N. 2021/0271676/A, il 30/09/2021, esaminata la documentazione integrativa del 20/10/2021 N° 2021/0293331/A e le successive valutazioni espresse dall'ARPAE in cui si considerano migliorative le modifiche proposte all'impianto di trattamento fumi nello stabilimento sito in via Olmadella 1290, Longiano - FC: si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale".

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che l'emissione esistente N. 13 e l'emissione modificata E1 saranno dotate di un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto opportuno inserire nell'autorizzazione quanto segue:

- *"Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulla emissione esistente N. 13 e sulla emissione modificata E1 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 14".*

Il Comune di Longiano, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/15 prot. 13180, successivamente aggiornata in data 13/05/2020 prot. 6217 e in data 10/04/2021 prot. 4351, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Longiano in data 10/08/2021 P.G.N. 10578, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente le seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. 2 – CALDAIA USO CIVILE CT3 (24 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI N. 7, 8, 9 – ESTRAZIONE DI SICUREZZA CENTRALE COMPRESSORI AMMONIACA

EMISSIONE N. 10 – ESTRAZIONE DI SICUREZZA FUMI IDROPULTRICE AD ACQUA CALDA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

EMISSIONE N. 5 – TORRE EVAPORATIVA DI RAFFREDDAMENTO

EMISSIONE N. 6 – TORRE EVAPORATIVA DI RAFFREDDAMENTO

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzioni alimentari a base di carne sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – SALA COTTURA (forno e friggitrice linea 1 e forno e friggitrice linea 2)

SALA COTTURA WURSTEL (n. 4 forni elettrici)

Impianto di abbattimento: scrubber a doppio stadio (acido e basico)

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze organiche (esprese come COT)	20	mg/Nmc
Aldeidi totali (esprese come formaldeide)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – CENTRALE TERMICA CT1 (1,745 MW, a metano)

Portata massima	3.500	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 4 – CENTRALE TERMICA CT2 (1,163 MW, a metano)

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI N. 11, 12 – VALVOLA CO₂ SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO IMPASTATRICE

Vista la tipologia di questi punti di emissione (generati dalla fuoriuscita della CO₂ contenuta nelle impastatrici che lavorano in atmosfera modificata al termine delle lavorazioni), si è ritenuto di non imporre limiti come per altre attività similari presenti nel territorio di competenza.

EMISSIONE N. 13 – IMPIANTO DI COGENERAZIONE (2,883 kW, a metano)

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante

Portata massima	4.900	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95	mg/Nmc
Monossido di carbonio	240	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	15	mg/Nmc
Polveri	50	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Il valore limite di emissione per gli Ossidi di zolfo si considera rispettato visto l'utilizzo di gas naturale.

2. Relativamente agli impianti di cui alla **emissione N. 1** dovrà essere vuotato e pulito almeno 1 volta/mese il contenitore dell'olio di frittura esausto.
3. Relativamente alla **emissione N. 13** dovranno essere rispettate le tempistiche di manutenzione dell'impianto di cogenerazione comprese le verifiche e sostituzioni delle parti consumabili dell'impianto di abbattimento (sostituzione catalizzatore ogni 2 anni di utilizzo). La sostituzione del catalizzatore dovrà essere annotata nel registro di cui al successivo punto 14.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il

loro accesso – *Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito di Arpae all’indirizzo https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf. Per l’effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l’accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 13** entro tre anni dal 10/04/2021 (data di rilascio del precedente aggiornamento di autorizzazione); nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
6. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 1** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
7. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Longiano la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla nuova emissione N. 13 e alla emissione modificata N. 1, con un anticipo di almeno 15 giorni.
8. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
9. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 13** e alla **emissione modificata N. 1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione (con esclusione dell’inquinante “Ossidi di zolfo” per la emissione N. 13), e precisamente uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell’ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
10. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1 e 13** (con esclusione dell’inquinante “Ossidi di zolfo”) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell’ultimo monitoraggio effettuato.
11. Per gli impianti termici ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle **emissioni N. 3 e 4**, che si configurano come **medi impianti termici esistenti**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l’obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell’art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ossia entro il 01/01/2028.
12. A fronte di segnalazioni di emissioni di sostanze odorigene verso le pertinenze esterne alla ditta accertate da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo, Arpae S.A.C. potrà richiedere la presentazione dello studio dell’impatto odorigeno indotto nell’area derivante dagli impianti della Ditta, così come previsto dalla Linea Guida 35/DT “Indirizzo operativo sull’applicazione dell’art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.” approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae. Se necessario Arpae S.A.C., in accordo con Sindaco e AUSL, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, attraverso un procedimento per l’aggiornamento della presente autorizzazione.
13. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulla **emissione esistente N. 13** e sulla **emissione**

modificata N. E1 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 14.

14. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovrà essere annotata la sostituzione del catalizzatore, come richiesto al precedente punto 3. relativamente alla **emissione N. 13**;
- dovrà **essere annotata** ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulla **emissione esistente N. 13** e sulla **emissione modificata N. 1**, così come richiesto al precedente punto 13.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.